



**Skandia Vita S.p.A.**

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto relative a Ad Personam Regular Premium,  
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked  
offerto da Skandia Vita S.p.A.,  
impresa appartenente al Gruppo Skandia

## Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 18.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 18, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

## Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale che varierà in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, tra il 105% ed il 100,01% del valore maturato al momento della notifica del decesso.

Le percentuali sono riportate nella seguente tabella:

Età di riferimento dell'evento	Percentuale di riferimento
18 - 34	105%
35 - 44	103%
45 - 54	101%
55 - 64	100,50%
65 - 74	100,10%
75 e oltre	100,01%

Il valore maturato si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota. L'Impresa rileva il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al giorno di riferimento, settimanalmente.

Tale valore unitario viene determinato dalle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav secondo quanto previsto alla Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, che è parte integrante dello stesso Prospetto informativo.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

## Art. 3 - Bonus periodico

Il presente contratto prevede il riconoscimento di un Bonus, in termini di numero di quote, pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, variabile in base alla durata del piano come di seguito definito:

n. annualità di premio (durata del piano)	Bonus (percentuale della somma dei premi del piano)
10	4,000%
15	2,667%
20	2,000%

La somma dei premi del piano è determinata moltiplicando il numero di annualità della durata del piano per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta.

Il Bonus viene riconosciuto ad ogni giorno di riferimento come di seguito definito, a condizione che a tale data siano stati pagati tutti i premi previsti dal piano dei versamenti.

Il Bonus verrà suddiviso in frazioni annuali corrispondenti al numero di annualità di durata del piano, quale indicato al momento della sottoscrizione della Proposta.

Ogni frazione annuale di Bonus:

- sarà riconosciuta il primo giorno di riferimento successivo al 31 gennaio che segue l'anno solare in cui si conclude ogni annualità di durata del piano;
- verrà corrisposta in termini di numero di quote dei fondi posseduti al momento del riconoscimento di ogni frazione di Bonus.

Ogni frazione annuale di Bonus verrà attribuita al valore delle quote relativo alla data di riconoscimento della stessa frazione di Bonus, cioè al primo giorno di riferimento successivo al 31 gennaio di ogni anno.

Il giorno di riferimento è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento, il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

In caso di riscatto totale da parte dell'investitore-contraente o di decesso dell'Assicurato, le frazioni di Bonus successive al verificarsi dell'evento non saranno riconosciute.

In caso di sospensione del versamento o di mancato pagamento del premio periodico - anche qualora riguardasse una sola rata di premio - l'Impresa non erogherà tutte le frazioni annuali di Bonus successive alla data di sospensione o di mancato pagamento. Anche in caso di riattivazione del versamento del premio, l'Impresa non riconoscerà alcuna frazione annuale successiva.

L'investitore-contraente che non avesse pagato il premio periodico annuo - o le rate di premio - nei tempi previsti dal piano ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto al Bonus, versando i premi relativi alle rate non corrisposte, come specificatamente normato ai successivi artt. 10 e 11.

#### **Art. 4 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione**

Il premio verrà investito, su indicazione dell'investitore-contraente, nei fondi esterni elencati alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.

Nel caso di premio iniziale, l'investitore-contraente sceglierà di investire il premio in un minimo di 5 ed un massimo di 40 fondi esterni, che dovranno appartenere ad almeno tre differenti categorie relative alla classificazione ANIA di cui al successivo art. 6.

L'importo minimo di premio destinato ad ogni fondo esterno deve essere almeno pari a Euro 100. Inoltre in ogni fondo esterno non può essere destinato un importo superiore al 25% del primo premio periodico annuo versato.

Nel corso della durata del rapporto contrattuale l'Impresa, ai fini dello svolgimento dell'attività di gestione prevista al successivo art. 6, potrà modificare la scelta dei fondi originariamente effettuata dall'investitore-contraente.

Alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, i fondi sono suddivisi per macro-categoria di appartenenza in base alla tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente e, per ogni fondo, vengono indicate le categorie secondo i criteri dell'ANIA ed il profilo di rischio.

Le informazioni sui fondi esterni sono contenute nella sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole società di gestione a cui appartengono gli OICR proposti.

#### **Art. 5 - Altri fondi esterni**

L'Impresa ha la facoltà di proporre altri OICR che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE ovvero autorizzati secondo il D.Lgs. 58 del 24/02/98 (Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria).

#### **Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa**

Nel rispetto delle categorie di appartenenza dei fondi esterni preventivamente scelti dall'investitore-contraente, l'Impresa effettua un'attività di gestione, finalizzata all'individuazione e all'acquisto dei fondi ritenuti dalla stessa migliori all'interno di ciascuna delle categorie di seguito descritte.

L'attività di gestione consiste in una costante analisi finanziaria qualitativa e quantitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato e si esplica concretamente attraverso operazioni di compravendita periodiche effettuate dall'Impresa, in base alle evoluzioni dei mercati finanziari e delle analisi effettuate da quest'ultima.

L'Impresa a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra individua i fondi ritenuti migliori per ciascuna categoria ed opera come segue:

- tramite l'attività di gestione l'Impresa agisce per conto del Cliente, con discrezionalità ed autonomia operativa;
- l'attività di gestione viene effettuata nel rispetto delle categorie a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente. L'Impresa effettuerà quindi operazioni di compravendita esclusivamente disinvestendo il capitale maturato nel singolo fondo esterno valutato non più idoneo ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore ed appartenente alla medesima categoria del fondo disinvestito.

L'Impresa individua le seguenti categorie di fondi esterni (classificazione ANIA):

Azionari Italia  
Azionari Europa  
Azionari Nord America  
Azionari Pacifico  
Azionari Globali  
Azionari Specializzati  
Bilanciati Azionari  
Bilanciati  
Bilanciati Obbligazionari

Obbligazionari Puri Euro Governativi Breve Termine  
Obbligazionari Puri Euro Governativi Medio/Lungo Termine  
Obbligazionari Puri Euro Corporate  
Obbligazionari Puri Internazionali Governativi Breve Termine  
Obbligazionari Puri Internazionali Governativi Medio/Lungo Termine  
Obbligazionari Puri Internazionali Corporate  
Obbligazionari Misti Area Euro  
Obbligazionari Misti Internazionali  
Liquidità Area Euro  
Liquidità Altre Valute  
Flessibili

La categoria di appartenenza di ogni singolo fondo esterno è specificata alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.

L'Impresa effettua anche un'attività di salvaguardia del contratto, nei casi in cui l'investitore-contraente richieda di effettuare operazioni di versamento di premio a qualsiasi titolo versato od operazioni di switch o abbia investito in un fondo esterno che:

- sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole società di gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- sia coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalla società di gestione del risparmio o dalla Sicav stessa;
- abbia variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In tali casi, l'Impresa, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente, può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di switch in via autonoma verso un altro fondo esterno appartenente alla medesima categoria - scelto dall'Impresa stessa a seconda della specifica situazione dei mercati - ritenuto migliore e coerente per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

L'Impresa invierà - unitamente al Documento di Polizza o alla lettera di conferma di versamento di premio o switch - una comunicazione indicante la motivazione della decisione.

Le operazioni di compravendita conseguenti all'attività di gestione vengono effettuate nel giorno di riferimento ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi, riferito al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento è il venerdì. In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio connesse all'attività di salvaguardia del contratto vengono effettuate nella modalità e nelle tempistiche dettagliatamente specificate al successivo art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote".

Le operazioni di switch relative all'attività di salvaguardia del contratto vengono effettuate nelle modalità e nelle tempistiche dettagliatamente specificate al successivo art. 20 - Operazioni di switch.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di switch su uno o più fondi presenti alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo, facente parte integrante dello stesso Prospetto informativo.

Inoltre l'Impresa, con una continua attività di analisi, monitoraggio e verifica delle performance dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato, provvede ad un costante adeguamento qualitativo della gamma di fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegati al contratto unitamente con un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

### **Art. 7 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti**

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti il venerdì lavorativo indicato in Proposta di assicurazione alla voce "data di conclusione e decorrenza", sempreché entro tale data, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contraente, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della Proposta e disponga del premio.

Qualora l'Impresa non abbia la disponibilità del premio il giovedì che precede la suddetta data, il contratto si perfezionerà e produrrà effetti il venerdì lavorativo successivo al giorno di disponibilità del premio.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e modalità previsti al successivo art. 9. Qualora il venerdì, agli effetti del presente articolo, sia un giorno non lavorativo, il perfezionamento del contratto e la decorrenza degli effetti vengono posticipati al giorno lavorativo immediatamente successivo.

### Art. 8 - Il piano dei versamenti

Al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, l'investitore-contraente definisce il piano dei versamenti, scegliendo:

- 1) *la durata del piano espressa in annualità di premio*: il contratto prevede durate del piano fisse di 10, 15 o 20 annualità di premio. La durata del piano viene scelta dall'investitore-contraente al momento della sottoscrizione della Proposta; in ogni caso la durata massima del piano non deve superare la differenza tra 75 anni e l'età dell'Assicurato al momento della conclusione del contratto;
- 2) *l'importo del premio periodico annuo* che resterà fisso per tutta la durata del piano;
- 3) *la ricorrenza del pagamento del premio periodico* successivo al primo, che potrà essere versato in più rate con cadenza mensile, trimestrale o semestrale. La ricorrenza è fissa per tutta la durata del piano.

### Art. 9 - Il premio e suo versamento

Con la sottoscrizione del piano l'investitore-contraente si impegna a versare un premio periodico annuo del seguente importo minimo, variabile in base alla durata del piano scelta al momento della sottoscrizione della Proposta:

durata del piano	importo minimo di premio periodico annuo
20 annualità	Euro 1.800
15 annualità	Euro 2.400
10 annualità	Euro 3.000

Al momento della sottoscrizione della Proposta è previsto il pagamento di un primo premio periodico in un'unica soluzione.

Oltre al pagamento del primo premio periodico, l'investitore-contraente effettuerà i versamenti previsti dal piano scelto al momento della sottoscrizione della Proposta di assicurazione, frazionando in rate mensili, trimestrali o semestrali il premio periodico stabilito, secondo la ricorrenza stabilita.

La rateazione decorrerà dalla prima data utile per il frazionamento scelto dall'investitore-contraente, a condizione che l'Impresa abbia la disponibilità della prima rata del premio periodico annuo relativo alla seconda annualità.

I mesi previsti per l'inizio della rateazione sono i seguenti:

- *rateazioni mensili*: da qualsiasi mese;
- *rateazioni trimestrali e rateazioni semestrali*: dal mese di marzo o di giugno o di settembre o di dicembre.

Il pagamento delle rate verrà effettuato con valuta 15 dei mesi previsti per la rateazione a seconda del frazionamento scelto dall'investitore-contraente.

Inoltre l'investitore-contraente ha la facoltà di sospendere e riattivare il piano dei versamenti, nelle modalità stabilite all'art. 10 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo.

L'investitore-contraente è tenuto a comunicare all'Impresa tutte le eventuali sospensioni, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante raccomandata A.R., secondo la tempistica prevista all'art. 10.

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il primo premio periodico annuo ed eventuali premi relativi a rate dovranno essere corrisposti tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A. sul c/c bancario intestato a Skandia Vita S.p.A. presso MPS Banca Personale;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

I premi periodici annui successivi al primo previsti dal piano dei versamenti dovranno essere corrisposti unicamente tramite addebito diretto sul conto corrente bancario (R.I.D.) dell'investitore-contraente.

In caso di estinzione del conto corrente di addebito comunicato all'Impresa, l'investitore-contraente dovrà comunicare all'Impresa le coordinate bancarie del nuovo conto corrente sul quale effettuare l'addebito automatico (R.I.D.). Altre eventuali le altre forme di pagamento potranno essere comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contraente relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare; 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

Per i pagamenti effettuati tramite autorizzazione permanente di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.), il giorno di disponibilità coincide con quello in cui l'Impresa riceve l'accredito del premio per disponibilità e valuta.

L'Impresa deve avere la disponibilità del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte il giovedì precedente il giorno di riferimento, come definito al successivo art. 12.

Per i premi periodici successivi al primo l'Impresa deve avere la disponibilità:

- *in caso di frazionamento mensile*, il giorno 15 di ogni mese.

- *in caso di frazionamento trimestrale o semestrale*, il giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre, dicembre, in base al frazionamento scelto dall'investitore-contraente.

La data di inizio delle annualità di premio successive alla prima, ai fini delle date di riconoscimento delle frazioni di Bonus periodico di cui all'art. 3, viene determinata sulla base del mese di pagamento della prima rata del premio periodico annuo relativo alla seconda annualità.

### **Art. 10 - Sospensione e riattivazione del versamento dei premi periodici successivi al primo**

L'investitore-contraente ha la facoltà di sospendere il versamento dei premi periodici successivi al primo.

In caso di sospensione l'Impresa non erogherà la frazione annuale del Bonus relativa all'annualità sospesa, nonché tutte le frazioni di Bonus successive e previste all'art. 3 - Bonus periodico.

Tutte le frazioni annuali di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora l'investitore-contraente abbia sospeso il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia l'investitore-contraente ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto ad ogni frazione di Bonus effettuando entro e non oltre un anno dalla data in cui è stato sospeso il piano, un ulteriore versamento di premio di importo pari alla/e rata/e di premio non corrisposta/e.

L'investitore-contraente ha la facoltà di richiedere all'Impresa la riattivazione del piano dei versamenti con conseguente ripresa del pagamento del premio periodico, secondo l'importo e la ricorrenza di pagamento in vigore prima della sospensione.

Le richieste di sospensione e di riattivazione da parte dell'investitore-contraente devono pervenire all'Impresa mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure con lettera raccomandata A.R. almeno 60 giorni prima della data relativa al versamento del premio che l'investitore-contraente vuole sospendere o riattivare.

### **Art. 11 - Mancato pagamento del premio periodico**

Il mancato pagamento del premio non comporta la risoluzione del contratto, salvo specifica richiesta di riscatto da parte dell'investitore-contraente, secondo le modalità previste all'art. 18 - Diritto di riscatto.

In caso di mancato pagamento del premio l'Impresa non erogherà la frazione annuale di Bonus relativa all'annualità di cui è mancato il regolare pagamento, nonché tutte le frazioni di Bonus successive e previste all'art. 3 - Bonus periodico.

Tutte le frazioni di Bonus successive non verranno altresì erogate qualora l'investitore-contraente abbia tralasciato il pagamento anche di una sola rata.

Tuttavia l'investitore-contraente ha comunque la possibilità di riguadagnarsi il diritto ad ogni frazione di Bonus effettuando entro e non oltre un anno dalla data in cui è mancato il pagamento regolare del piano, un ulteriore versamento di premio di importo pari alla/e stessa/e rata/e di premio non corrisposta/e.

### **Art. 12 - Modalità di conversione del premio in quote**

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore delle quote dei fondi esterni relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav. Il giorno di riferimento corrisponde al giorno di conversione del premio versato in quote di fondi esterni (OICR).

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di riferimento, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del primo premio periodico annuo e degli eventuali premi relativi a rate non corrisposte coincide con il venerdì lavorativo successivo al giorno in cui l'Impresa ha la disponibilità del premio, nel rispetto dei giorni di valuta indicati all'art. 9.

Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al pagamento dei premi periodici successivi al primo - investiti al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e distribuzione, delle spese di incasso e del costo relativo alla copertura assicurativa di cui all'art. 3 - coincide:

- *in caso di ricorrenza mensile*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 di ogni mese;
- *in caso di ricorrenza trimestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- *in caso di ricorrenza semestrale*: con il primo venerdì lavorativo della settimana successiva al giorno 15 dei mesi di marzo e settembre o di giugno e dicembre.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Alla data di effetto del contratto, secondo quanto disciplinato all'art. 7, il premio viene investito - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione e dei costi relativi alle coperture assicurative - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente fermi restando i casi previsti all'art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto degli oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e di distribuzione, delle eventuali spese di incasso e dei costi relativi alle coperture assicurative - per il valore unitario delle quote, relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav, secondo quanto previsto alla sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:

- al momento del versamento del primo premio periodico annuo viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di conclusione e decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

### **Art. 13 - Operazioni di disinvestimento derivanti da liquidazione della prestazione assicurata, per riscatto e per recesso**

L'Impresa assume, per qualsiasi operazione di disinvestimento, il valore unitario delle quote dei fondi esterni, relativo al giorno di riferimento.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento conseguente alla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 2, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa del certificato di decesso dell'Assicurato.

Il giorno di riferimento per l'operazione di disinvestimento per recesso ai sensi dell'art. 19 o per riscatto del contratto, ai sensi dell'art. 18, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla ricezione da parte dell'Impresa, della richiesta relativa all'operazione in oggetto.

In caso di venerdì non lavorativo si assume quale giorno di riferimento, il giorno lavorativo immediatamente successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo del capitale assicurato, del valore di riscatto o dell'importo da restituire all'investitore-contraente in caso di recesso, la conversione delle quote viene eseguita in base al valore delle stesse relativo al giorno di riferimento e determinato dalle Società di Gestione del Risparmio/Sicav, secondo quanto previsto alla sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo.

### **Art. 14 - Requisiti soggettivi**

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui viene perfezionato il contratto di assicurazione non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore ai 65.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di versamento di premi aggiuntivi e di switch saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto totale.

### **Art. 15 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto**

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di conclusione e decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:



- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno 60 giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

## Art. 16 - Costi

Il presente contratto prevede i seguenti costi, prelevati dal premio:

*oneri sul premio a fronte di spese di acquisto e distribuzione*

- prelevati sul primo premio periodico annuo e pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, variabile in base alla durata del piano come di seguito definito:

n. annualità di premio (durata del piano)	Oneri sul primo premio periodico annuo (percentuale della somma dei premi del piano)
10	2,0000%
15	1,3335%
20	1,0000%

- La somma dei premi del piano è determinata moltiplicando il numero di annualità della durata del piano per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
- prelevati e calcolati su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1% del premio stesso.

*spese di incasso*, pari a Euro 1, prelevate su tutte le rate di premio periodico annuo.

*costi relativi alla copertura assicurativa di cui all'art. 3*

- prelevati sul primo premio periodico annuo e pari ad una percentuale della somma dei premi del piano, variabile in base alla durata del piano come di seguito definito:

n. annualità di premio (durata del piano)	Oneri sul primo premio periodico annuo (percentuale della somma dei premi del piano)
10	2,0000%
15	1,3335%
20	1,0000%

- La somma dei premi del piano è determinata moltiplicando il numero di annualità della durata del piano per l'importo del premio periodico annuo, quali indicati al momento della sottoscrizione della Proposta;
- prelevati e calcolati su tutti i premi successivi al primo a qualsiasi titolo versati e pari all'1% del premio stesso.

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (art. 2 - Capitale Assicurato), calcolata sul premio e prelevata in parte dal premio ed in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 12 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Il contratto prevede inoltre dei costi relativi al riscatto. In caso di riscatto totale richiesto prima dell'avvenuto versamento di tutte le annualità previste dal piano, il presente contratto prevede l'applicazione di una penalità pari a Euro 200 e trattenuta dal controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto.

Oltre ai suddetti costi, vi sono costi che gravano sui fondi esterni (OICR):



#### a) Remunerazione dell'Impresa

Il presente contratto prevede una commissione per l'attività di gestione descritta al precedente art. 6, pari ad una percentuale su base annua - variabile in base alle macro-categorie di appartenenza dei fondi - del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente:

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione Totale su base annua
Flessibili	2,89%
Azionari	2,79%
Bilanciati	2,69%
Obbligazionari	2,49%
Monetari	2,09%

Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Decorsi 120 mesi dalla data di conclusione e decorrenza della polizza, le percentuali di cui sopra verranno ridotte di 0,30 su base annua e saranno quindi pari a:

Macro-categorie	Commissione per l'attività di gestione Totale su base annua
Flessibili	2,59%
Azionari	2,49%
Bilanciati	2,39%
Obbligazionari	2,19%
Monetari	1,79%

#### b) Remunerazione della Società di Gestione del Risparmio/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti alla Sezione B) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto Informativo, che è parte integrante dello stesso Prospetto.

#### Art. 17 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si scioglie al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

#### Art. 18 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare totalmente il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto può essere richiesto dall'investitore-contraente decorso il dodicesimo mese dalla data di conclusione e decorrenza del contratto. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, sarà pari al controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, diminuito dei costi per il riscatto specificati al precedente art. 16.

Il valore di riscatto verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota relativi al giorno di riferimento, determinato secondo quanto previsto al precedente art. 13.

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 21.

#### Art. 19 - Diritto di revoca della Proposta e di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può revocare la Proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 177 del D. Lgs. 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, rimborserà all'investitore-contraente il valore delle quote dei fondi esterni, maggiorato dei costi gravanti sul premio di cui all'art. 16.

L'Impresa determina il valore maturato da restituire all'investitore-contraente disinvestendo le quote detenute nei fondi esterni, secondo quanto previsto al precedente art. 13.

#### Art. 20 - Operazioni di switch

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di switch delle quote da un fondo ad un altro.

L'operazione di switch viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel giorno di riferimento e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

L'operazione di switch verso un altro/i fondo/i esterno/i può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

La richiesta dell'operazione di switch dell'investitore-contraente dovrà prevedere un minimo di 5 ed un massimo di 40 fondi collegati al contratto che dovranno appartenere ad almeno tre differenti categorie ANIA, elencate al precedente art. 6.

Il controvalore minimo investito in ogni fondo esterno deve essere almeno pari a Euro 100. Inoltre in ogni fondo esterno non può essere destinato un importo superiore al 25% del controvalore della polizza.

Il giorno di riferimento per l'operazione di switch, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il venerdì lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

In caso di venerdì non lavorativo il giorno di riferimento viene posticipato al giorno lavorativo immediatamente successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Qualora il fondo o i fondi scelti rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'attività di salvaguardia del contratto, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di switch richiesta verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto migliore e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, senza costi aggiuntivi ed in qualsiasi momento successivo, un'operazione di switch su uno o più fondi presenti alla sezione A) dell'Allegato alla Parte I del Prospetto informativo.

## **Art. 21 - Documentazione da consegnare all'impresa per la liquidazione delle prestazioni**

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

### **• in caso di riscatto totale**

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

### **• in caso di decesso dell'Assicurato**

- documento di polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenne o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari.

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di 30 giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

## **Art. 22 - Prestiti**

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

### **Art. 23 - Beneficiari**

L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revocche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

### **Art. 24 - Cessione**

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di polizza o su appendice.

L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

### **Art. 25 - Pegno**

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterrà alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

### **Art. 26 - Legge del contratto**

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

### **Art. 27 - Foro competente**

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

### **Art. 28 - Tasse ed imposte**

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Art. 29 - Non pignorabilità e non sequestrabilità**

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

### **Art. 30 - Diritto proprio del Beneficiario**

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

## INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del "Codice in materia di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l'"Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

### a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

### a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

### b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: [servizioclienti@skandia.it](mailto:servizioclienti@skandia.it).

## Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del

risparmio, Sim, legali, periti;

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);
- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;
- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa anticiclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel giugno 2009



**Skandia Vita S.p.A.** - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130  
*Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.*

